



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 3742/2019

**SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 214/2019**

OGGETTO: PROCEDIMENTO CONGIUNTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVA ALLA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI MONIGA DEL GARDA.

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 138 in data 30 maggio 2019 di conferimento, dell'incarico di direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e dei Settori, ivi ricompresi, della Pianificazione Territoriale e delle Strade e dei Trasporti;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali";

Premesso che il Comune di Moniga del Garda con nota n. 7706 del 02/12/2019, registrata al P.G. con n. 161079 del 03/12/2019, a seguito del parere n. 2697 del 06/09/2019 del Direttore del Settore della Pianificazione Territoriale della Provincia di Brescia nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della seconda variante al PGT del Comune di Moniga che ha evidenziato l'interferenza di una previsione con gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP, ha chiesto a questa Provincia lo svolgimento congiunto delle attività di valutazione ambientale strategica correlate alla medesima variante nonché alla variante semplificata del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai fini del perfezionamento del procedimento in questione, in quanto comportante la trasformazione di un'area inclusa negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico previsti dal vigente PTCP;

Rilevato che:

1. La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, recante "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato", come modificata dalla legge regionale 26 maggio 2017, n. 16, prevede all'articolo 5, comma 4, che fino alla definizione della soglia comunale del consumo di suolo i Comuni *possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. La relazione del documento di piano, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h) della presente legge, illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati. I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della legge regionale 12/2005;*

2. Il PTCP, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all'articolo 75 gli ambiti destinati all'attività

agricola di interesse strategico;

3. L'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 dispone che l'individuazione degli ambiti agricoli strategici di cui all'articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino alla approvazione del PGT, mentre l'articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei Comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, con la precisazione che in tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'art. 13;

Considerato che il decreto legislativo n. 152/2006 (codice dell'ambiente) prevede:

1. All'articolo 6, comma 2, l'effettuazione di una valutazione ambientale strategica (di seguito VAS) per i piani e programmi che sono elaborati, fra l'altro, per i settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II bis, III e IV del decreto stesso;
2. All'articolo 6, comma 3, che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei medesimi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;
3. All'articolo 11, comma 3, che la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano siano presi in considerazione durante la sua elaborazione e prima della sua approvazione;
4. All'articolo 11, commi 4 e 5, che la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni e costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione del piano;

Atteso:

1. Che ai sensi dell'allegato 1c approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 761 del 2010:
 - 1.1 le varianti al PTCP sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti, per le quali si procede a verifica di assoggettabilità a VAS:
 - a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE così come specificati negli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b) non producono effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
 - c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori;
 - 1.2 per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producono impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;
 - 1.3 fino al provvedimento della giunta regionale previsto al punto 4.6 degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi le Province accertano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza del precedente requisito c);
 - 1.4 si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS per le varianti generate da piani di settore

(es. PIF, PST, Piani Rifiuti, ecc.) e per le proposte di modifica o integrazione del PTCP avanzate dai Comuni nell'ambito della redazione del proprio PGT (l.r. 12/2005, art. 13, comma 5), qualora i piani d'origine siano già stati sottoposti a procedimento di VAS;

2. Che ai sensi dell'allegato 1a approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 761 del 2010:

2.1 Il documento di piano (DdP), ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni e del punto 4.5 degli Indirizzi generali, è sempre soggetto a VAS;

2.2 le varianti al documento di piano sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei seguenti requisiti:

a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;

b) non producono effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;

c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori,

per le quali si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS;

Rilevato, con riferimento a tutto quanto sopra indicato:

1. che la variante al PGT del Comune di Moniga del Garda interessa un'area rientrante in ambito destinato all'attività agricola di interesse strategico individuato dal PTCP;
2. che il suddetto Comune, in sede di adozione della predetta variante, dovrà chiedere a questa Provincia una modifica del PTCP, in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 5, terzo periodo, della medesima legge regionale 12/2005;
3. che la variante in questione è soggetta a VAS;

Visto l'art. 15 delle legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 319 del 22 ottobre 2015, quale linea di indirizzo in relazione alla presente similare fattispecie, e ritenuta l'opportunità, in considerazione dell'esigenza di razionalizzazione ed economia dei procedimenti e di evitare duplicazioni di valutazioni - emergente nel particolare contesto procedimentale sopra delineato -, di svolgere congiuntamente con il Comune di Moniga del Garda, secondo quanto da esso proposto, la procedura di valutazione ambientale valida in relazione al procedimento di variante al PGT comportante variante al PTCP in questione, dandosi atto che la valutazione di competenza è assorbita nella procedura di VAS della variante al PGT medesimo;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto:

1. di esprimere assenso al procedimento congiunto di VAS, aderendo a quanto richiesto dal Comune di Moniga del Garda nella nota sopra citata;
2. di richiedere all'autorità procedente di provvedere alla pubblicazione del presente atto, quale parte integrante dell'avviso di avvio del procedimento di variante al PGT comportante variante al PTCP, sul sito web SIVAS oltre che sul sito web del Comune interessato;
3. di pubblicare il presente atto, nonché il succitato avviso di avvio del procedimento di variante al PGT, sul sito web di questa Provincia, alla sezione albo pretorio on-line ed alla sezione Ente locale/Territorio;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27/2019 del 01 febbraio 2019;

Preso atto che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

dispone

1. Di esprimere, in adesione a quanto richiesto dal Comune di Moniga del Garda e secondo le modalità da esso indicate, assenso al procedimento congiunto di VAS della variante al PGT comportante variante al PTCP in oggetto, dandosi atto che il Comune ha nominato quale autorità procedente il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Moniga del Garda Ing. Cesare Guerini e come autorità competente in materia di VAS la responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bedizzole Arch. Paola Visini;
2. Di richiedere all'autorità procedente di procedere alla pubblicazione del presente atto, quale parte integrante dell'avviso di avvio del procedimento di variante al PGT comportante variante al PTCP, sul sito web SIVAS e sul sito web del Comune;
3. Di pubblicare il presente atto, nonché il succitato avviso di avvio del procedimento di variante al PGT, nella sezione albo pretorio on line e nella sezione Ente locale/Territorio del sito web di questa Provincia.

Avverso il presente atto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dello stesso ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

Il Direttore

RICCARDO DAVINI

Brescia, lì 20-12-2019